



CIRCOLARE N° 31 DEL 3 SETTEMBRE 2012

DM 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 151/01 (G.U. n. 201 del 29.8.2012)

E' stato pubblicato il decreto sostitutivo del DM 4.5.1998 relativo ai procedimenti di prevenzione incendi.

Il decreto porta attuazione di quanto anticipato all'art.2 comma 7 del DPR. 151/2011 che ha recentemente modificato in modo sostanziale la disciplina di prevenzione incendi, con particolare riferimento ai soggetti obbligati e alle modalità di richiesta del Certificato Prevenzione Incendi.

Erano infatti attesi, a norma dell'art. 2 comma 7 del DPR 151/2011, chiarimenti *"al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare"* per il deposito e l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo DM introduce, ai fini degli adempimenti previsti, le seguenti novità:

- la suddivisione delle attività soggette in **sottoclassi** (allegato III)
- indicazioni sui contenuti per l'istanza di **valutazione dei progetti** (art. 3) – in particolare descrivendo i dati necessari e la documentazione da allegare **nell'allegato 1**;
- indicazione sui contenuti della **segnalazione certificata di inizio attività** (art. 4), in particolare prevedendo:
 - 1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
 - 2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato **nell'Allegato I, lettera B, al decreto**.
- indicazione sui contenuti della **attestazione periodica di conformità antincendio** (art. 5);
- indicazione sui contenuti della istanza di **deroga** (art. 6);
- indicazione sui contenuti della istanza di **nulla osta di fattibilità** (art. 7);
- indicazione sui contenuti delle **verifiche in corso d'opera** (art. 8);
- indicazione sui contenuti della richiesta di **voltura** (art. 9); tale istanza deve contenere una dichiarazione del titolare con almeno:
 - a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
 - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
 - c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel

campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;

- d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Il decreto inoltre prevede le **modalità di presentazione delle istanze**:

- Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del **SUAP**, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Il presente decreto abroga il DM 4.5.1998, fatto salvo che fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.

MODIFICHE

Interessante è il comma 8 dell'art. 4 del decreto in cui si recita:

Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 [cioè *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate"*] nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Tale allegato IV del DM (**riportato alla pagina successiva**) prevede in particolare per esempio:

- Variazione delle quantità in massa o qualitativa delle sostanze o miscele pericolose
- Incremento della classe del compartimento
- Modifica della potenza di un impianto o sostanziale della tipologia o del layout dell'impianto
- Modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività
- Incremento del volume dell'edificio
- Modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco o di reazione al fuoco
- Modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio
- Modifica delle misure di protezione delle persone (vie di uscita, sistemi di protezione occupanti, sistemi di rilevazione e allarme antincendio, accesso all'area e accostamento mezzi di soccorso, modalità di comunicazione).

Prevede che se le modifiche non rientrano nella casistica sopra esposta sono considerate non sostanziali e quindi possono essere documentate nell'istanza di attestazione periodica.

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL TESTO INTEGRALE del DM 7 agosto 2012 citato nella presente circolare.

MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- i. incremento della potenza o della energia potenziale;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

- i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
- ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
- iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;